

Allegato "B" all'atto rep. n. 60300/24950

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata Friuli Grave, altresì denominato Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave o Consorzio Vini Friuli Grave è stato originariamente costituito in Pordenone il 23.11.1972 con rogito del Notaio Giorgio Bevilacqua Rep. n. 17648 Fasc. n. 2835 (e successive modifiche in: Pordenone il 27.04.1981 con rogito del Notaio Giorgio Bevilacqua Rep. N. 55453 Fasc. n. 9088; Pordenone il 07.03.1994 con rogito del Notaio Giorgio Bevilacqua Rep. n. 86411 Fasc. n. 16828; Pordenone il 30.11.1998 con rogito del Notaio Giorgio Bevilacqua Rep. n. 92156 Fasc. n. 19054; in Zoppola il 17.04.2000 con rogito del Notaio Giorgio Bevilacqua Rep. n. 93680 Fasc. n. 19662; Porcia il 05.11.2008 con rogito del Notaio Gaspare Gerardi Rep. n. 52702 Racc. 19011).

2. Il presente Statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del D.Lgs. n. 61/10 e DM 16 dicembre 2010.

3. A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 del D.Lgs. 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 125 sexdecies par 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007.

4. Se autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle Denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse Denominazioni, anche non aderenti.

5. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) salvo proroga.

Art. 3 – SEDE

1. Il Consorzio ha sede in provincia di Pordenone. In tale sede deve intendersi costituito l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così come previsto dagli art. 2603 secondo comma n. 2 e 2612 e seguenti del codice civile.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata/e;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa Denominazione, nonché azioni di vigilanza, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

2. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del Consorzio.

3. Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le Denominazioni protette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e Denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e Denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a Denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con tutti gli altri soggetti/enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le Denominazioni tutelate;

- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie;

- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le Denominazioni tutelate;

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza.

4. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della Denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche.

5. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 per ciascuna Denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della Denominazione, anche se non aderenti al Consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del Con-

sorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

6. Per il perseguimento di quanto sopra, nei limiti della normativa vigente, il Consorzio può compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali e finanziarie ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili o accessorie al conseguimento dei propri compiti e/o scopi.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della Denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto - a condizione della espressa delega dei singoli soci - comporta l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

3. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- ditta, denominazione o ragione sociale dell'impresa e generalità dei legali rappresentanti;
- indicazione della sede legale e degli stabilimenti di produzione;
- estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e ai fini dell'inquadramento nella categoria dei viticoltori, trasformatori o imbottiglieri;
- dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di tre mesi dalla presentazione.

5. Avverso il mancato accoglimento della richiesta può essere presentato ricorso con le modalità indicate all'art. 23 del presente statuto.

6. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della Denominazione – sulla base dei regolamenti interni – da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

ART. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE E LIBRO SOCI

1. All'atto dell'ammissione al Consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si in-

tende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

2. L'ammissione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna Denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse Denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

I soci che aderiscono per il tramite di una realtà associativa verranno iscritti nel libro soci con una numerazione che contenga il riferimento all'organismo che li rappresenta in un apposito allegato.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottigiatori: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotto (lt. 0.75 o equivalente).

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna Denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio delibera per ciascuna Denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività, relativamente alla categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigiatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione
- b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. contributo relativo attività di servizio ai soci

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes.

6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole Denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

1. I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- b) versamento del contributo annuale;
- c) assoggettamento ai controlli da parte del Consorzio funzionali all'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- d) comunicazione al Consorzio della perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

2. Relativamente ai soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 ed ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo delegato.

3. I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che comportino pregiudizio alla Denominazione tutelata;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale.

4. Solo i soci in regola con gli obblighi consortili di cui al presente Statuto hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee e hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 60 giorni.

Art. 9 – SANZIONI

1. Il Consorzio vincola i soci ad un corretto comportamento volto alla valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni tutelate.

2. Nei confronti del socio che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida al versamento dei contributi associativi e relativi interessi maturati;
- b) sanzione pecuniaria nella misura determinata da apposito regolamento;
- c) esclusione dal Consorzio.

2. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata a.r., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

3. I provvedimenti devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata a.r.

4. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può proporre ricorso al collegio arbitrale di cui al successivo art. 23 nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata a.r., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari relativi al periodo di associazione e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

3. Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel

caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuto alcun contributo di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

4. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse Denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse Denominazioni socie del Consorzio.

Art. 11 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro la fine di dicembre di ciascun anno per avere effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio successivo.

2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio il socio che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

3. Può essere escluso dal Consorzio il socio che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno;-
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

5. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

6. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 23.

Art. 12 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento degli scopi;
- approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle Denominazioni tutelate;
- approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle Denominazioni tutelate;
- adottare i provvedimenti di cui all'art. 17, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 61/2010;
- deliberare il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie e la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- deliberare il bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e la misu-

ra dei contributi, compresi quelli previsti dall'art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;

- deliberare, su proposta del Consiglio, l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento - di cui alla legge 22 dicembre 2008 n. 201 - e il relativo regolamento;
- deliberare il versamento dei contributi straordinari.
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;
- nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- approvare i regolamenti interni;
- istituire marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione, delibera su:

- le modifiche da apportare al presente Statuto;
- lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno degli argomenti da deliberare spedito a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Per i soci aderenti al Consorzio in forma associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo alla realtà associativa di appartenenza.

4. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi e/o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza da un vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

7. L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile. Le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale; in

seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

9. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

10. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di produzione delle Denominazioni tutelate.

11. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più Denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica Denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di Amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole Denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa Denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento Assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 15.

13. La richiesta di separata Assemblea deve pervenire da tanti soci della Denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi nell'Assemblea relativi alla medesima Denominazione.

14. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Art. 15 – MODALITÀ DI VOTO

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato, risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente l'Assemblea corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale.

2. Ogni socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

3. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio e ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cantina sociale per la quantità di uva conferita. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottiglieri", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

4. La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, compartecipi nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis C.C.;
- nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
- nel caso di società, ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o sono dagli stessi delegati.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci.

2. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei Consiglieri di ciascuna categoria è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

Possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

4. Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o i candidati che rappresentano aziende non in regola con i contributi associativi, nonché, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

5. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi Consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica Assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per 4 (quattro) sedute consecutive decadono dalla carica.

8. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi in favore del Consorzio.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

- elegge nel proprio seno un Presidente - stabilendone eventualmente i poteri - ed uno o più Vicepresidenti i quali verranno eletti a maggioranza dei voti del consiglio;
- provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'17 comma 4 del D.Lgs. 61/10;
- delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6;
- fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
- propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs.61/10;
- nomina le strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
- predisporre eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- nominare con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica: uno o più amministratori delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi; un

comitato esecutivo, con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri; comitati tecnici precisandone attribuzioni e poteri; uno o più comitati di Denominazione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio; un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;

- conferire, ad uno o più dei suoi componenti deleghe specifiche, determinando di volta in volta il contenuto ed i poteri;

- costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio potrà stabilire i relativi compensi;

- invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, possono rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale è approvato in apertura della seduta successiva.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte della maggioranza dei Consiglieri presenti. La decisione si intende adottata se consegue il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Consorzio entro il termine fissato di volta in volta.

7. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei Consiglieri, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 19 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in giudizio e può compiere tutti gli atti giuridici e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 20, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione, di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

2. I vice Presidenti, ed in caso di loro assenza o impedimento, il consigliere più anziano nella carica, sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 – COMITATO ESECUTIVO

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, questo dovrà essere composta dal Presidente, dal/dai Vicepresidenti e da due o quattro Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato.

2. Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.

4. Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5 e 6 comma dell'art. 18, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; esse dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

Art. 21 – COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE

1. Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più comitati di gestione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottiglieri - in quella specifica Denominazione.

2. I Comitati assumeranno la Denominazione di "comitato di gestione della Doc".

3. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

4. Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore.

Tali Comitati possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza, senza diritto di voto.

5. Il Comitato esprime pareri consultivi obbligatori in ordine alle delibere consiliari riguardanti la DO di competenza, salvo che il Consiglio gli conferisca, per specifiche materie la facoltà di esprimere parere vincolante per la relativa Denominazione.

6. In presenza di più Denominazioni tutelate, il Comitato della singola Denominazione e l'Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di designare i candidati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

7. Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 19.

8. I Presidenti dei Comitati possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.

9. Nessun consorziato membro di Comitati di gestione ha diritto ad un compenso per l'attività svolta.

Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 27/1/2010, n. 39.

3. Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa e contabile del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie tra soci, tra soci e Consorzio, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

Art. 24 – STRUTTURA OPERATIVA

1. Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

2. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 25 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Il funzionamento tecnico, amministrativo ed elettorale del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Art. 26 – PATRIMONIO E BILANCIO

1. Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilan-

cio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità applicando, in quanto compatibili, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.

4. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

5. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

7. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

8. I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 2, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

9. Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

10. Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2, a carico dei soci e degli altri sogget-

ti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a Denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 27 - MARCHI CONSORTILI

1. La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

2. Il marchio può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs. 61/2010.

Art. 28 - LIQUIDAZIONE

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Codice Civile, salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art. 2612 comma 2 n. 5.

2. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali.

F.to Biscontin Pietro

F.to Gaspare Gerardi